

MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi.

Il giorno tre del mese di luglio.

(03/07/2020)

In Mascali, via Siculo Orientale n. 200, nel mio studio.

Innanzi a me dott. **SEBASTIANO MICALI**, notaio in Mascali, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

SONO PRESENTI

- **COSTANTINO AGATINO**, nato a Messina il 21 luglio 1953 e residente a Letojanni in via Duca D'Aosta n. 20, codice fiscale CST GTN 53L21 F158R;

- **COSTANTINO ANTONINO**, nato a Catania il 13 giugno 1976 e residente a Mascali, via Domenico Nicolosi n. 57, codice fiscale CST NNN 76H13 C351P;

- **COSTANTINO DAVIDE**, nato a Carpi il 31 ottobre 1982 e residente a Letojanni, contrada Sillemi n. 81, codice fiscale CST DVD 82R31 B819X, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto quali unici componenti del Collegio dei Fondatori Promotori della "FONDAZIONE OSPITALITA' E RESIDENZIALITA' TERAPEUTICHE DI UTILITA' SOCIALE" in sigla "FONDAZIONE O.R.T.U.S.", con sede in Mascali, via Domenico Nicolosi n. 106, codice fiscale 92029340871, iscritta nel Registro delle persone Giuridiche presso la Prefettura di Catania al n. 524.

Detti comparenti, cittadini italiani, come dichiarano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono:

- che la fondazione sopra costituita pur nelle more della istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, intende apportare alcune modifiche allo Statuto della fondazione al fine di adeguarlo alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 (cosiddetto Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni;

- che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto spetta al Collegio dei Fondatori Promotori approvare le modifiche allo statuto della fondazione, deliberandole all'unanimità se proposte dal Collegio dei Fondatori o con una maggioranza di 2/3 dei suoi componenti se proposte da un Fondatore Promotore;

- che il Collegio dei Fondatori Promotori della fondazione, su proposta del Presidente Dott. Antonino Costantino, è venuto nella determinazione di modificare gli articoli uno (1), tre (3), quattro (4), cinque (5), diciannove (19) e ventidue (22) dello statuto; di introdurre dopo l'articolo ventidue (22) un nuovo articolo ventitrè (23) procedendo alla rinumerazione degli articoli seguenti.

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale con le pattuizioni che seguono, i comparenti, quali membri del Collegio dei Fondatori Promotori della "FONDAZIONE OSPITALITA' E RESIDENZIALITA' TERAPEUTICHE DI UTILITA' SOCIALE" in sigla "FONDAZIONE O.R.T.U.S.", convengono:

1) di modificare gli articoli uno (1), tre (3), quattro (4), cinque (5), diciannove (19), ventidue (22) dello statuto della fondazione allegato all'atto da me Notaio ricevuto in data 27 gennaio 2012, registrato a Giarre il 2 febbraio 2012 al n. 465 come successivamente modificati con atto da me Notaio ricevuto in data 26 settembre 2012, registrato a Giarre il 27 settembre 2012 al n. 2692, sostituendo all'attuale formulazione degli stessi la seguente:

"Art. 1 – Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE OSPITALITA' E RESIDENZIALITA' TERAPEUTICHE DI UTILITA' SOCIALE ETS" in sigla

"FONDAZIONE O.R.T.U.S. ETS", Ente del Terzo Settore (ETS).

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico "Ente del terzo Settore" o l'acronimo "ETS" sarà impiegato solo dal momento in cui la Fondazione risulterà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apartitica e aconfessionale.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione – tenuto conto dell'intento primario delle comunità civili di salvaguardia degli interessi morali e materiali delle persone svantaggiate - ha lo scopo di realizzare, direttamente o indirettamente, ovvero con la collaborazione di enti o persone fisiche e/o giuridiche, la maggior tutela e la maggior integrazione sociale ed il miglioramento della qualità di vita delle persone svantaggiate per problemi fisici, psichici e/o sociali, attraverso la gestione operativa di strutture socio-assistenziali e/o riabilitative.

Essa si prefigge di svolgere, direttamente o indirettamente, ovvero con la collaborazione di enti o persone fisiche e/o giuridiche, in via principale più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni e servizi, nei limiti previsti dagli artt. 5, 6 e 79 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

Le attività che la Fondazione si propone di svolgere in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono tra quelle previste ed elencate dall'art. 5 del suddetto Codice del Terzo Settore, ed in particolare, a titolo esemplificativo la Fondazione potrà:

- istituire e gestire centri socio-educativi, comunità di assistenza, centri residenziali, comunità alloggio, residenze protette, case famiglia, servizi di trasporto con assistenza, assistenza domiciliare, laboratori protetti di ergoterapia e attività espressive artigianali in ogni forma, attività terapeutiche;
- gestire per proprio conto o per conto terzi parchi giochi, mense, palestre, sale ricreative, nonché impianti sportivi e centri di accoglienza;
- svolgere (o partecipare allo svolgimento di) ogni altra attività, anche commerciale, allo scopo di garantire l'equilibrio economico e finanziario;
- svolgere (o partecipare allo svolgimento di) programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche di gestione degli stabilimenti assistenziali e/o riabilitativi per persone svantaggiate;
- prestare consulenza e assistenza tecnica a favore delle persone svantaggiate coinvolgendo le loro famiglie;
- istituire, coordinare e gestire centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;
- organizzare e gestire (ovvero partecipare alla gestione di) corsi di formazione ed aggiornamento e attività di ricerca, anche in collaborazione con altri Enti comprese Università, che possano avere rilievo per le persone svantaggiate al fine di sviluppare nuove figure professionali anche attraverso l'individuazione di nuovi settori di mercato allo scopo di favorirne l'inserimento lavorativo.

La Fondazione può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.

La Fondazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97 del suddetto

Codice.

Nell'ambito della propria attività la Fondazione potrà stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi genere, con soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e giuridiche, nonchè, a titolo esemplificativo, potrà:

1. acquistare in proprietà, in diritto di superficie, in usufrutto o in qualunque altra forma giuridica consentita dall'ordinamento, beni mobili o immobili, diritti o utilità in genere;
2. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati;
3. amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o per i quali si riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonchè amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;
4. amministrare, nei limiti di legge, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;
5. stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;
6. partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, privati o anche a partecipazione pubblica, la cui attività sia rivolta principalmente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
7. svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto giuridico, attività strumentali al perseguimento degli scopi statuari;
8. promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti in modo da favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle strettamente connesse allo scopo sociale.

TITOLO II – Patrimonio

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio è composto da:

1. fondo di dotazione;
2. fondo di gestione.

Concorrono a formare il fondo di dotazione:

- i conferimenti in denaro, di beni mobili e/o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da parte dei Fondatori Promotori al momento della costituzione e, successivamente, da parte dei Fondatori e Partecipanti. Tali beni una volta conferiti fanno parte integrante del patrimonio della Fondazione, con la conseguente perdita di qualunque diritto o pretesa sugli stessi da parte di chiunque;
- i beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo nella disponibilità della Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati. Anche tali beni una volta conferiti fanno parte integrante del patrimonio della Fondazione, con la conseguente perdita di qualunque diritto o pretesa sugli stessi da parte di chiunque;
- la parte di rendita non utilizzata nell'esercizio che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici.

Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione

medesima;

- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate al fondo di gestione;
- eventuali contributi, non destinati al patrimonio, concessi dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici;
- contributi in qualsiasi modo concessi da parte dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- ogni ulteriore risorsa economica o finanziaria che, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, sia destinata al fondo di gestione.

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione è acquisito e fa parte del fondo di gestione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Per l'attività di interesse generale prestata in convenzione con le amministrazioni pubbliche la Fondazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito regionale. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b, g, h del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a Soci, Associati o Partecipanti, ai Fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di

quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Sono consentite variazioni di bilancio in corso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio con deliberazione del Cda possono essere trasmessi al Collegio dei Fondatori accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero, se non destinati al patrimonio con delibera del CdA, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio, nei casi previsti dalla legge, potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e comunque in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

La Fondazione deve tenere:

- a) i libri dei Fondatori e dei partecipanti;
- b) i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alla lettera a) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera b) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Fondatori o i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. La richiesta sarà evasa entro cinque giorni dalla data di presentazione della stessa al protocollo della Fondazione.

Art. 19 – L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto con decisione da assumersi dal Collegio dei Fondatori Promotori da uno o tre membri, nominati secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Nel caso in cui l'organo sia composto da tre membri tra essi sarà nominato un Presidente.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 C.C.. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 II comma C.C..

Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di

legge, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre al superamento dei limiti dell'art. 31 comma I del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, il collegio dei Fondatori nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi si superino due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina del revisore legale dei conti è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

Quanto sopra riporta le norme attualmente previste dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore. Pertanto nel caso di modifica delle suddette norme di legge si applicheranno quelle di volta in volta in vigore.

Art. 22 – Durata ed estinzione

La Fondazione non ha durata determinata.

Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione nel rispetto delle disposizioni di legge;
- determina le modalità di devoluzione dei beni residui.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (art. 45, comma 1), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal citato parere sono nulli."

2) di introdurre nello statuto dopo l'articolo ventidue (22) il seguente articolo:

"Art. 23 - Facoltà di delega

In tutti gli organi collegiali, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, è data facoltà degli aventi diritto a partecipare agli stessi di farsi rappresentare da altro soggetto avente pari diritto per mezzo di delega scritta contenente i termini essenziali della convocazione quali data, ora e luogo della

riunione, nonchè dichiarazione di essere correttamente informato sugli argomenti da trattare all'ordine del giorno.";

nonchè di procedere alla rinumerazione di tutti gli articoli successivi".

A questo punto i comparenti mi consegnano il testo dello Statuto della Fondazione, costituito da venticinque (25) articoli, aggiornato a seguito delle modifiche di cui sopra. Io notaio ritiro detto documento e lo allego al presente atto sotto la lettera "A".

I comparenti delegano il Presidente della Fondazione Dott. Antonino Costantino ad istruire la pratica per ottenere l'approvazione da parte dell'ufficio competente delle modifiche statutarie deliberate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

I comparenti dichiarano di essere stati informati da me notaio, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR - c.d. Legge Privacy, relativamente alle modalità ed alle finalità di gestione dei propri dati personali, riportati nel presente atto, e di aver acconsentito, per quanto occorra, al trattamento degli stessi. Dichiarano, altresì, di avere ricevuto informazione analitica scritta sulle modalità di trattamento dei suddetti dati e di essere edotti che detto trattamento è effettuato da me notaio in qualità di "titolare del trattamento, libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali" - per l'espletamento dell'incarico professionale conferitomi, degli adempimenti connessi all'esecuzione dello stesso, nonchè ai fini della normativa anti-riciclaggio, secondo quanto previsto dalla legge.

I comparenti autorizzano l'annotazione del mutamento della denominazione della fondazione in oggetto presso il competente PRA in relazione ai seguenti automezzi:

1) FABBRICA E TIPO: MERCEDES-BENZ

TELAIO: WDF44770113198168

TARGA: FD530SV;

2) FABBRICA E TIPO: DAIMLERCHRYSLER AG 906

TELAIO: WDB9066571S293795

TARGA: FL202PW;

3) FABBRICA E TIPO: MERCEDES-BENZ

TELAIO: WDB9066571S703143

TARGA: EL727RX;

4) FABBRICA E TIPO: DAIMLERCHRYSLER AGMB416CDIF40 46 1.75AC

TELAIO: WDB9046631R770774

TARGA: FG868BX;

5) FABBRICA E TIPO: DAIMLER AG 906 MB 518 CDI F 50

TELAIO: WDB9066551S391416

TARGA: EK970MR;

6) FABBRICA E TIPO: MERCEDES-BENZ

TELAIO: WDB9044631P626481

TARGA: BZ492DX;

7) FABBRICA E TIPO: AUTOMOBILES PEUGEOT

TELAIO: VF3GJRHYK95024669

TARGA: CG606TX;

8) FABBRICA E TIPO: BMW AG 346L AP 71 31

TELAIO: WBAAP710X0PP34835

TARGA: CT597GY;

9) FABBRICA E TIPO: FORD EDS 4GEB B9BAB TRANSIT FT 100

TELAIO: WFOHXXGBVHWR78015

TARGA: BA454SH;

10) FABBRICA E TIPO: AUTOMOBILES PEUGEOT GJKFWB

TELAIO: VF3GJKFWB95008811

TARGA: CD546TF.

Le spese del presente atto relative e consequenziali sono a carico della fondazione. I comparenti, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza, dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo confermano. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano in pagine diciannove e quanto di questa di cinque fogli.

Sottoscritto alle ore undici e trenta.

f.to Costantino Agatino

f.to Davide Costantino

f.to Antonino Costantino

f.to Sebastiano Micali notaio

Allegato "A" al n. 36942 di Repertorio e n. 21354 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I – Generalità

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE OSPITALITA' E RESIDENZIALITA' TERAPEUTICHE DI UTILITA' SOCIALE ETS" in sigla "FONDAZIONE O.R.T.U.S. ETS", Ente del Terzo Settore (ETS).

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico "Ente del terzo Settore" o l'acronimo "ETS" sarà impiegato solo dal momento in cui la Fondazione risulterà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Mascali, attualmente in via Domenico Nicolosi n. 106.

Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è prevalentemente quello nazionale.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione – tenuto conto dell'intento primario delle comunità civili di salvaguardia degli interessi morali e materiali delle persone svantaggiate - ha lo scopo di realizzare, direttamente o indirettamente, ovvero con la collaborazione di enti o persone fisiche e/o giuridiche, la maggior tutela e la maggior integrazione sociale ed il miglioramento della qualità di vita delle persone svantaggiate per problemi fisici, psichici e/o sociali, attraverso la gestione operativa di strutture socio-assistenziali e/o riabilitative.

Essa si prefigge di svolgere, direttamente o indirettamente, ovvero con la collaborazione di enti o persone fisiche e/o giuridiche, in via principale più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni e servizi, nei limiti previsti dagli artt. 5, 6 e 79 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

Le attività che la Fondazione si propone di svolgere in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono tra quelle previste ed elencate dall'art. 5 del suddetto Codice del Terzo Settore, ed in particolare, a titolo esemplificativo la Fondazione potrà:

- istituire e gestire centri socio-educativi, comunità di assistenza, centri residenziali, comunità alloggio, residenze protette, case famiglia, servizi di trasporto con assistenza, assistenza domiciliare, laboratori protetti di ergoterapia e attività

espressive artigianali in ogni forma, attività terapeutiche;

- gestire per proprio conto o per conto terzi parchi giochi, mense, palestre, sale ricreative, nonché impianti sportivi e centri di accoglienza;
- svolgere (o partecipare allo svolgimento di) ogni altra attività, anche commerciale, allo scopo di garantire l'equilibrio economico e finanziario;
- svolgere (o partecipare allo svolgimento di) programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche di gestione degli stabilimenti assistenziali e/o riabilitativi per persone svantaggiate;
- prestare consulenza e assistenza tecnica a favore delle persone svantaggiate coinvolgendo le loro famiglie;
- istituire, coordinare e gestire centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;
- organizzare e gestire (ovvero partecipare alla gestione di) corsi di formazione ed aggiornamento e attività di ricerca, anche in collaborazione con altri Enti comprese Università, che possano avere rilievo per le persone svantaggiate al fine di sviluppare nuove figure professionali anche attraverso l'individuazione di nuovi settori di mercato allo scopo di favorirne l'inserimento lavorativo.

La Fondazione può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.

La Fondazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97 del suddetto Codice.

Nell'ambito della propria attività la Fondazione potrà stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi genere, con soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e giuridiche, nonché, a titolo esemplificativo, potrà:

1. acquistare in proprietà, in diritto di superficie, in usufrutto o in qualunque altra forma giuridica consentita dall'ordinamento, beni mobili o immobili, diritti o utilità in genere;
2. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati;
3. amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o per i quali si riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;
4. amministrare, nei limiti di legge, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;
5. stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;
6. partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, privati o anche a partecipazione pubblica, la cui attività sia rivolta principalmente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
7. svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto giuridico, attività strumentali al perseguimento degli scopi statuari;
8. promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti in modo da favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle strettamente connesse allo scopo sociale.

TITOLO II – Patrimonio

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio è composto da:

1. fondo di dotazione;
2. fondo di gestione.

Concorrono a formare il fondo di dotazione:

- i conferimenti in denaro, di beni mobili e/o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da parte dei Fondatori Promotori al momento della costituzione e, successivamente, da parte dei Fondatori e Partecipanti. Tali beni una volta conferiti fanno parte integrante del patrimonio della Fondazione, con la conseguente perdita di qualunque diritto o pretesa sugli stessi da parte di chiunque;
- i beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo nella disponibilità della Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati. Anche tali beni una volta conferiti fanno parte integrante del patrimonio della Fondazione, con la conseguente perdita di qualunque diritto o pretesa sugli stessi da parte di chiunque;
- la parte di rendita non utilizzata nell'esercizio che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici.

Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate al fondo di gestione;
- eventuali contributi, non destinati al patrimonio, concessi dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici;
- contributi in qualsiasi modo concessi da parte dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- ogni ulteriore risorsa economica o finanziaria che, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, sia destinata al fondo di gestione.

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione è acquisito e fa parte del fondo di gestione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Per l'attività di interesse generale prestata in convenzione con le amministrazioni pubbliche la Fondazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito regionale. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b, g, h del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a Soci, Associati o Partecipanti, ai Fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Sono consentite variazioni di bilancio in corso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio con deliberazione del Cda possono essere trasmessi al Collegio dei Fondatori accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero, se non destinati al patrimonio con delibera del CdA, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio, nei casi previsti dalla legge, potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e comunque in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

La Fondazione deve tenere:

- a) i libri dei Fondatori e dei partecipanti;
- b) i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alla lettera a) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera b) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Fondatori o i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. La richiesta sarà evasa entro cinque giorni dalla data di presentazione della stessa al protocollo della Fondazione.

TITOLO III – Ordinamento

Art. 6 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori Promotori;
- i Fondatori;
- i Partecipanti.

Art. 7 – I Fondatori Promotori

I Fondatori Promotori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno promosso la prima costituzione della Fondazione o che assumano tale ruolo sulla base delle disposizioni contenute nel presente Statuto.

Art. 8 – Fondatori

I Fondatori sono quelle persone fisiche o giuridiche che contribuiscono all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante conferimenti e/o donazioni in denaro o altri beni mobili e/o immobili così come previsto dal "Regolamento" della Fondazione nelle procedure di "Valutazione e acquisizione di beni mobili e immobili" e di "Acquisizione dello status di membro della Fondazione", da approvarsi dal CdA.

Per ottenere la qualità di Fondatore è necessaria delibera del Consiglio d'Amministrazione e parere favorevole vincolante del Collegio dei Promotori.

Sono, inoltre, Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche che, indipendentemente da conferimenti, siano ammesse con deliberazione unanime del CdA, nell'interesse della Fondazione.

Ogni Fondatore ha il diritto di presentare istanza di istituzione del Collegio dei Fondatori e istanza di verifica del numero minimo necessario all'istituzione dello stesso, con domanda scritta al Presidente della Fondazione.

Art. 9 – Partecipanti

I Partecipanti sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità statutarie della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in immobili o beni strumentali, destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione, così come previsto dal "Regolamento" della Fondazione, nelle procedure di "Valutazione e acquisizione di beni mobili e immobili" e di "Acquisizione dello status di membro della Fondazione".

Per ottenere la qualità di Partecipante è necessaria delibera del Consiglio d'Amministrazione. Ogni Partecipante ha il diritto di presentare istanza di istituzione del Collegio dei Partecipanti e istanza di verifica del numero minimo necessario all'istituzione dello stesso, presentando domanda scritta al Presidente della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è

regolarmente versato.

Art. 10 – Fondatori e Partecipanti esteri

Possono essere Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale all'estero.

Art. 11 – Amici della Fondazione

Con delibera del Consiglio d'Amministrazione possono essere riconosciuti "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o beni strumentali e/o prestazioni professionali; allo stesso modo coloro i quali siano riconosciuti meritevoli per i contributi dati alla società nei settori in cui la Fondazione espleta la sua attività.

Art. 12 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Collegio dei Fondatori Promotori;
- il Collegio dei Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Presidente Onorario, se nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probi Viri, se nominato.

Art. 13 – Il Collegio dei Fondatori Promotori

Il Collegio dei Fondatori Promotori è costituito dalle persone fisiche o giuridiche che hanno costituito la Fondazione.

Il Collegio nomina fra i propri componenti il Segretario.

Il Collegio dei Fondatori Promotori esprime parere vincolante per l'acquisizione della qualifica di Fondatore.

Il Collegio dei Fondatori Promotori determina il numero di componenti del Consiglio d'Amministrazione fra un minimo di 3 ed un massimo di 13.

Spetta al Collegio dei Fondatori Promotori la nomina del 50% (arrotondato per difetto) dei membri del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente della Fondazione che lo dirige, secondo il seguente schema:

Numero componenti CdA	Nomine Collegio dei Fondatori Promotori	Nomine Collegio dei Fondatori
3	1 + Presidente	1
5	2 + Presidente	2
7	3 + Presidente	3
9	4 + Presidente	4
11	5 + Presidente	5
13	6 + Presidente	6

Il Collegio dei Fondatori Promotori, qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da 5 o più consiglieri, può stabilire, con voto unanime, per la quota di componenti spettante al Collegio dei Fondatori, particolari facoltà di nomina di uno o più consiglieri, riservate ad enti o istituzioni che abbiano comunque già assunto la qualifica di Fondatore.

Il Collegio dei Fondatori Promotori nomina l'Organo di Controllo nel caso in cui lo stesso sia composto da un unico membro ed uno dei componenti nel caso in cui l'Organo di Controllo sia composto da tre membri.

Il Collegio dei Fondatori Promotori approva eventuali modifiche allo Statuto della Fondazione deliberandole all'unanimità se proposte dal Collegio dei Fondatori o con

una maggioranza di 2/3 dei suoi componenti se proposte da un Fondatore Promotore; al momento dell'eventuale cessazione del Collegio dei Fondatori Promotori tale potere sarà concesso al Collegio dei Fondatori che delibererà con una maggioranza di 4/5 dei suoi partecipanti.

Il Collegio dei Fondatori Promotori può nominare il Presidente Onorario.

Non vi è incompatibilità di carica fra la qualifica di Fondatore Promotore e quelle di Presidente della Fondazione, Presidente Onorario e Consigliere d'Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori Promotori si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta vi sia una richiesta scritta da parte di uno dei suoi componenti o del Presidente della Fondazione; l'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, è trasmesso con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno sette (7) giorni prima del giorno fissato per la riunione ad ogni suo membro; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto (48) ore. Il Collegio è validamente costituito quando sono presenti metà +1 dei propri membri e delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso di decadenza dello status di Fondatore Promotore per motivi naturali o giuridici, il Collegio, entro e non oltre l'arco temporale di un anno solare dalla presa d'atto dell'avvenimento, con voto unanime dei suoi restanti componenti, ha la facoltà di cooptazione e conseguente nomina di un nuovo membro Fondatore Promotore.

Nelle more del ripristino numerico dei componenti del Collegio, per garantire l'operatività dello stesso, in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del membro più anziano.

Nel momento in cui il Collegio dei Fondatori Promotori sia costituito da un solo membro, per un periodo superiore ad un esercizio di bilancio, esso dovrà considerarsi estinto, senza modifiche al presente statuto, e tutte le competenze di cui sopra verranno espletate dal Collegio dei Fondatori che nel caso non fosse ancora istituito lo sarà "d'ufficio" a prescindere dal numero dei suoi componenti.

Fintanto che il Collegio dei Fondatori, il Collegio dei Partecipanti e il Collegio dei Probi Viri non siano validamente costituiti secondo il presente Statuto, ogni loro potere viene assorbito ed espletato dal Collegio dei Fondatori Promotori.

Art. 14 – Il Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è istituito su richiesta scritta di almeno dodici (12) Fondatori diretta al Presidente della Fondazione.

Al Collegio dei Fondatori possono partecipare i Fondatori Promotori, i Fondatori, il Presidente della Fondazione, che la presiede, e, se istituito, il Presidente Onorario.

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno; viene convocato dal Presidente della Fondazione o su richiesta scritta di almeno un terzo degli aventi diritto a parteciparvi; l'avviso di convocazione è trasmesso con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e con indicazione degli argomenti da trattare, almeno sette (7) giorni prima del giorno fissato per la riunione ad ogni suo membro; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto (48) ore.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri; esso delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Al Collegio dei Fondatori spetta il diritto di:

- nominare la quota dei membri del Consiglio d'Amministrazione non strettamente di spettanza del Collegio dei Fondatori Promotori;
- nominare un membro dell'organo di controllo, qualora questo sia composto da tre

membri;

- proporre al Collegio dei Promotori eventuali modifiche allo Statuto della Fondazione;
- deliberare sulle materie che le siano sottoposte dal Consiglio d'Amministrazione;
- proporre l'istituzione di eventuali sedi secondarie;
- visionare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio d'Amministrazione;
- suggerire al Presidente e al Consiglio d'Amministrazione criteri direttivi e operativi dell'azione amministrativa in armonia con gli scopi e le finalità della Fondazione.

Art. 15 – Il Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è istituito su richiesta scritta di almeno venti (20) Partecipanti al Presidente della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti è composto dai Fondatori Promotori, dai Partecipanti, dal Presidente della Fondazione e, se istituito e nominato, dal Presidente Onorario.

Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno; viene convocato dal Presidente della Fondazione o su richiesta scritta di almeno un terzo degli aventi diritto a parteciparvi; l'avviso di convocazione è trasmesso con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e con indicazione degli argomenti da trattare, almeno sette (7) giorni prima del giorno fissato per la riunione ad ogni suo membro; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto (48) ore.

Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei propri membri; esso delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Elegge a maggioranza semplice un membro dell'organo di controllo qualora questo sia collegiale, nell'ambito di una rosa di cinque nomi predisposta dal Collegio dei Fondatori Promotori e, mediante richiesta scritta al Presidente della Fondazione, può richiedere di visionare i bilanci preventivi e consuntivi degli ultimi due esercizi.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri e proposte da sottoporre al Collegio dei Fondatori Promotori, al Collegio dei Fondatori o al Consiglio d'Amministrazione sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Art. 16 – Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione può essere composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di tredici (13) membri, compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede, secondo le delibere del Collegio dei Fondatori Promotori.

Gli amministratori durano in carica non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Fino alla nomina del nuovo Consiglio svolgono solo attività di ordinaria amministrazione.

I Consiglieri decadono quando, senza giustificato motivo, non partecipino a tre adunanze consecutive ovvero alla metà più una delle adunanze nello stesso anno solare.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, un membro del Consiglio esso dovrà essere sostituito nel rispetto delle quote di nomina così come riportate nello schema presente all'Art. 13 del presente statuto; il nuovo membro rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

I membri del Consiglio non possono farsi rappresentare.

Al Consiglio d'Amministrazione compete:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e

programmi;

- il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui all'Art. 3 del presente Statuto;
- definire i criteri di investimento del patrimonio ed assumere ogni deliberazione al riguardo;
- delegare al Presidente della Fondazione o ad altro Consigliere o, se istituito, al Presidente Onorario particolari poteri al fine di agevolare l'andamento amministrativo e operativo della Fondazione;
- nominare i Partecipanti, gli Amici della Fondazione e, previo parere vincolante del Collegio dei Fondatori Promotori, i Fondatori;
- istituire con delibera unanime il Collegio dei Probi Viri;
- approvare entro la fine del mese di Dicembre di ogni anno il bilancio di previsione e, se richiesto dallo stesso, trasmetterlo con propria relazione al Collegio dei Fondatori;
- approvare entro la fine del mese di Giugno dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio e, se richiesto dallo stesso, trasmetterlo con propria relazione al Collegio dei Fondatori.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato:

- in seduta ordinaria nei mesi di Giugno e Dicembre per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno per l'adempimento delle funzioni di competenza;
- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei propri membri; l'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è trasmesso con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno sette giorni prima della convocazione stessa ad ogni suo membro; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di quarantotto (48) ore.

Il Consiglio di amministrazione delibera, salvo i casi specificamente definiti dal presente Statuto, a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Art. 17 – Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio d'Amministrazione, esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio stesso e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche o private anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione svolge un ruolo di contatto fra tutti gli organi della Fondazione facilitando così la comunicazione fra i membri della stessa.

In caso di straordinaria urgenza può avocare a sé i poteri dell'intero Consiglio d'Amministrazione, salvo ottenere ratifica delle decisioni prese alla prima valida convocazione del Consiglio d'Amministrazione e comunque non oltre quindici giorni dalla decisione medesima.

Il Presidente nomina fra i Consiglieri il Vice-Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni.

Art. 18 – Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è istituito con delibera del Collegio dei Fondatori Promotori.

Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee della Fondazione; non ha diritto di voto, salvo diversa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, da assumersi caso per caso.

Il Presidente Onorario può ricevere specifiche deleghe dal Consiglio d'Amministrazione, ed in tal caso agisce nell'ambito di tali deleghe rispondendone al Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto con decisione da assumersi dal Collegio dei Fondatori Promotori da uno o tre membri, nominati secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Nel caso in cui l'organo sia composto da tre membri tra essi sarà nominato un Presidente.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 C.C.. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 II comma C.C..

Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di legge, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre al superamento dei limiti dell'art. 31 comma I del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, il collegio dei Fondatori nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi si superino due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina del revisore legale dei conti è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

Quanto sopra riporta le norme attualmente previste dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore. Pertanto nel caso di modifica delle suddette norme di legge si applicheranno quelle di volta in volta in vigore.

Art. 20 – Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è istituito con delibera unanime del Consiglio d'Amministrazione; esso è composto da tre membri scelti tra persone esperte nel campo giuridico e/o delle politiche sociali.

Il Collegio dei Probi Viri vigila sull'osservanza del presente Statuto; formula, su

richiesta del Consiglio d'Amministrazione, pareri non vincolanti sull'ammissione o esclusione di Fondatori, Partecipanti e Amici della Fondazione.

Art. 21 – Esclusione dei membri della Fondazione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione delibera all'unanimità l'esclusione dei membri della Fondazione per grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
3. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:

1. estinzione per qualsiasi ragione;
2. apertura di procedura di liquidazione;
3. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione.

L'esclusione o il recesso non comportano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della Fondazione.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 22 – Durata ed estinzione

La Fondazione non ha durata determinata.

Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione nel rispetto delle disposizioni di legge;
- determina le modalità di devoluzione dei beni residui.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (art. 45, comma 1), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal citato parere sono nulli.

Art. 23 - Facoltà di delega

In tutti gli organi collegiali, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, è data facoltà degli aventi diritto a partecipare agli stessi di farsi rappresentare da altro soggetto avente pari diritto per mezzo di delega scritta contenente i termini essenziali della convocazione quali data, ora e luogo della riunione, nonché dichiarazione di essere correttamente informato sugli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Art. 24 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Art. 25 – Norme transitorie

Nella sua prima composizione e comunque finché non venga istituito il Collegio dei Fondatori il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione è composto da tre membri direttamente nominati dal Collegio dei Fondatori Promotori.

f.to Costantino Agatino

f.to Davide Costantino

f.to Antonino Costantino

f.to Sebastiano Micali notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATO, MUNITI DELLE FIRME
PRESCRITTE DALLA LEGGE, E SI RILASCIA per gli usi consentiti dalla legge.

MASCALI, 6 marzo 2026

f.to Sebastiano Micali notaio

Io sottoscritto Dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.